



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 2552/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche alla legge n. 6 del 15-06-2007. Disciplina degli interventi di promozione dello spettacolo" (Reg. Gen. n. 430)

Ad iniziativa dei Consiglieri Donato Pica e Gennaro Mucciolo
Depositata il 19 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare per l'esame.
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

03 MAR. 2009

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Il valore culturale, artistico e formativo delle Bande musicali, dei Gruppi Folkloristici e dei Gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari o si lega alla rilevante tradizione musicale popolare presente in regione Campania, in quanto patrimonio ed espressione delle comunità locali, e alla sua funzione di aggregazione sociale che nel contesto contemporaneo diventa sempre più indispensabile tutelare.

La funzione sociale

La funzione sociale di aggregazioni quali le Bande musicali, i Gruppi Folkloristici e i Gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari si costituisce nei giovani, in quanto permette loro di riscoprire il valore della musica in un contesto di gruppo, di operatività collegiale, finalizzata all'espressione artistica e di spettacolo svincolata tuttavia da attività di carattere professionistico, e connotate piuttosto da interessi amatoriali e di legame alla cultura popolare. A ciò, si aggiunge un ulteriore elemento detenuto dai tipi di aggregazioni sociali suddette, che è l'elemento del viaggio, della opportunità di conoscenza dei territori, con ricadute sugli aspetti di crescita e di formazione dei componenti delle aggregazioni musicali.

La funzione antropologica e turistica

Accanto alla funzione sociale, tuttavia, predomina il valore della tradizione popolare musicale campana che le Bande musicali, i Gruppi Folkloristici e i Gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari esprimono e diffondono da sempre. In un momento attuale, favorevole alla riscoperta delle tipicità e dei territori in senso ampio, la tradizione musicale popolare e la sua trasmissione alle nuove generazioni vanno recuperate, salvaguardate, valorizzate e promosse, anche in una ottica di sviluppo dell'offerta turistica dei territori stessi. Le Bande musicali, i Gruppi Folkloristici e i Gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari si esibiscono da sempre in occasioni di feste popolari, liturgie religiose, anniversari civili e patriottici, sagre e momenti di incontro delle comunità locali, e rappresentano una continuità storica, un legame mai perduto con le caratteristiche antropologiche dei territori, quelle stesse caratteristiche che negli anni recenti hanno acquisito una riconoscibilità tale, da essere considerate riferimento essenziale per il rilancio economico e turistico di intere realtà locali spesso interne, marginali e periferiche.

La Regione Campania con la legge 6/2007 ha fatto un grande investimento sulle attività artistiche e culturali in funzione della promozione dei territori e delle culture popolari.



Consiglio Regionale della Campania

Tuttavia, è opportuno dare maggiore specificità e valore a realtà e forme artistiche che in quanto figlie dalla cultura tradizionale e popolare spesso, seppur conservando la pratica e la formazione artistica, danno vita solo occasionalmente e in modo amatoriale ad esibizioni e forme di spettacolo itineranti, in particolari periodi dell'anno. Tali caratteristiche non devono tuttavia rappresentare un fattore di esclusione dalla valorizzazione che la regione Campania intende dare e rappresentare proprio con la legge 6/2007 alle forme di cultura popolare campane. Un corretto intervento e alcune modifiche alla legge 6/2007 pertanto contribuirebbero a riconoscere in maniera forte il ruolo emergente delle forme popolari di rappresentazioni esistenti in Campania. Le modifiche pertanto possono essere finalizzate a promuovere in maniera organica questo importante settore nel contesto delle tradizioni popolari, prevedendo apposite risorse per le Bande musicali, i Gruppi Folkloristici ed i Gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari, incentivando il recupero e la conoscenza della tradizione musicale, anche attraverso attività di spettacolo per dare l'opportunità a tutti di avvicinarsi a queste forme di creatività musicale che nello stesso tempo sono e rappresentano una fetta dei valori tradizionali, antropologici del popolo e delle comunità campane, da cui provengono.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

(Definizioni)

1. All'articolo 2, comma 2, aggiungere:
lettera V) per bande musicali, gruppi folkloristici e gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari si intendono:
formazioni artistiche della cultura tradizionale, popolare, locale che pur mantenendo costante la pratica e la formazione artistica e popolare, pur costituite legalmente, danno vita solo occasionalmente e in modo amatoriale ad esibizioni e forme di spettacolo itineranti, in particolari periodi dell'anno. Formazioni spontanee non costituite legalmente.
In tal caso le suddette dovranno essere iscritte in un apposito Albo delle tradizioni musicali popolari, appositamente istituito dal Comune di residenza dei gruppi o dei singoli artisti.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2
(Funzione dei Comuni)

1.All'articolo 5, comma 1, aggiungere :

lettera F): istituire un apposito albo delle tradizioni musicali popolari nel quale iscrivere le bande musicali, i gruppi folkloristici e i gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari che operano sul proprio territorio, non costituite legalmente ma pur sempre attive e praticanti, al fine di non disperdere quelle tradizioni popolari musicali, che vivono in singoli individui o gruppi spontanei di comunità.

Lettera G) chiedere contributi di finanziamento per le attività di spettacolo e formazione esclusivamente per le bande musicali, i gruppi folkloristici e i gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari, non costituite legalmente, ma iscritte nell'Albo comunale delle tradizioni musicali popolari.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3

(Programmi di investimento e promozione regionale)

All'art. 6 Comma 2, aggiungere:

lettera l) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo e di formazione di Bande musicali, Gruppi Folkloristici e Gruppi o singoli artisti di musica e danza popolari costituire autonomamente o iscritte nell'Albo comunale delle tradizioni musicali popolari.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Sostegno ordinario alle attività di spettacolo)

All'art. 8 Comma 4, lettera B aggiungere:

3) attività bandistica e musicale-popolare svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v, con almeno 6 diverse rappresentazioni.

All'art. 8 Comma 4, lettera D aggiungere:

4) attività di danza folkloristica campana svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v, con almeno 6 diverse rappresentazioni.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

All'art. 10 Comma 3, aggiungere alla fine del testo:
V) n.2 .